



Ordinanza del DATEC concernente le specifiche relative all'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (OEE-AAT)

del 29 giugno 2021

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell'ordinanza
del 1° novembre 2017¹ sull'efficienza energetica,

ordina:

Art. 1 Limiti delle categorie di efficienza energetica

Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all'attuale procedura di misurazione secondo l'articolo 97 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2022 sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Limiti (base: equivalenti benzina per l'energia primaria)
A	≤ 5,35
B	> 5,35 fino a ≤ 6,10
C	> 6,10 fino a ≤ 6,60
D	> 6,60 fino a ≤ 7,30
E	> 7,30 fino a ≤ 8,29
F	> 8,29 fino a ≤ 10,14
G	> 10,14

RS 730.022.2

¹ RS 730.02

² RS 741.41

Art. 2 Media delle emissioni di CO₂

Per il 2022 la media delle emissioni di CO₂ delle automobili immatricolate per la prima volta è di 149 g/km.

Art. 3 Calcolo dell'equivalente benzina³

L'equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:

- a. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 1,14;
- b. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m³/100 km \times 1,03 l/m³;
- c. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 0,80;
- d. miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km \times 0,72;
- e. elettricità: consumo di energia in kWh/100 km \times 0,11 l/kWh;
- f. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m³/100 km \times 0,34 l/m³.

Art. 4 Calcolo dell'equivalente benzina per l'energia primaria⁴

L'equivalente benzina per l'energia primaria per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:

- a. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 1,09;
- b. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m³/100 km \times 0,78 l/m³;
- c. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 0,78;
- d. miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km \times 1,67;
- e. elettricità: consumo di energia in kWh/100 km \times 0,17 l/kWh;
- f. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m³/100 km \times 0,61 l/m³.

³ Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa per l'Ufficio federale dell'energia 2019 e fattori di emissione di CO₂ dell'Inventario svizzero dei gas serra dell'UFAM 2019.

⁴ Basi di calcolo conformemente alla banca dati ecoinvent (stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati DATEC DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.

Art. 5 Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica⁵

Le emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità si calcolano come segue:

- a. benzina: consumo di energia (benzina) in l/100 km \times 506 g CO₂/l;
- b. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 484 g CO₂/l;
- c. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m³/100 km \times 273 g CO₂/m³;
- d. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 390 g CO₂/l;
- e. miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km \times 464 g CO₂/l;
- f. elettricità: consumo di energia in kWh/100 km \times 25 g CO₂/kWh;
- g. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m³/100 km \times 68 g CO₂/m³.

Art. 6 Disposizioni speciali per i veicoli NEDC

¹ Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all'attuale procedura di misurazione secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV⁶ (veicoli NEDC), per il 2022 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Limiti (base: equivalenti benzina per l'energia primaria)
A	$\leq 4,80$
B	$> 4,80$ fino a $\leq 5,12$
C	$> 5,12$ fino a $\leq 5,56$
D	$> 5,56$ fino a $\leq 6,00$
E	$> 6,00$ fino a $\leq 6,65$
F	$> 6,65$ fino a $\leq 7,52$
G	$> 7,52$

² L'etichetta Energia per i veicoli NEDC contiene:

- a. un'indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC);
- b. l'obiettivo di emissioni di CO₂ pari a 95 g/km.

⁵ Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati DATEC DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch;

⁶ RS 741.41

³ Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DATEC del 1° luglio 2020⁷ concernente le indicazioni sull'efficienza energetica delle automobili nuove è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

29 giugno 2021

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

⁷ RU 2020 2855